

**CON L' ORDINANZA DEL 6 MARZO 2020, NUMERO 6471, LA CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SI RIPRONUNCIA SULLA VIOLAZIONE OBBLIGHI DI FREQUENTAZIONE DEL MINORE, E DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA.**

La vicenda giunta all'attenzione degli Ermellini afferisce ad un giudizio per l'accertamento della paternità naturale, proposto dalla madre di un minore, in cui l'adito Tribunale aveva sanzionato, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., l'inadempimento del padre agli obblighi di visita fissati per regolamentare gli incontri con il figlio.

L'adito Giudice aveva stabilito che il padre versasse alla madre del minore una determina somma per ogni futuro inadempimento all'obbligo di incontrare il figlio.

La Corte d'appello confermava il provvedimento di primo grado.

Il padre ricorreva in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 614-bis c.p.c. in combinato con l'art. 709-ter c.p.c., giacchè la disposizione di cui all'art. 614 bis c.p.c sarebbe inapplicabile agli obblighi di visita del figlio, dacchè al diritto del minore di ricevere visite, corrisponderebbe un diritto potestativo del genitore, rimesso alla disponibilità di quest'ultimo e non coercibile.

La madre del bambino, resistente costituita, replicava che la natura della sanzione prevista dall'art. 614-bis c.p.c. ben potesse essere applicata alla fattispecie di violazione degli obblighi di visita, poiché tendente a rendere i genitori consapevoli della gravità delle condotte assunte, e ad indurli ad un corretto adempimento delle disposizioni riguardanti i reciproci rapporti personali, nonchè alle modalità di affidamento e frequentazione dei figli.

La Corte Suprema, chiamata a stabilire se il diritto-dovere di frequentare il figlio minore, proprio del genitore non collocatario – condotta non fungibile –, sia coercibile in via indiretta con le modalità di cui all'art. 614-bis c.p.c. su iniziativa dell'altro genitore, muove la Sua disamina dal “ diritto – dovere ” di visita del genitore non convivente con figlio, osservando che:

- a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, esso è tutelabile rispetto alle violazioni e inadempienze dell'altro genitore, che non deve impedire o ostacolare l'esercizio dell'altrui diritto;
- b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sull'autonoma e spontanea osservanza dell'interessato e, pur nella finalità di favorire la crescita equilibrata del figlio, non è esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore.

La frequentazione del figlio minore – secondo la Cassazione – è espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e deve essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta.

Nel caso di specie il genitore aveva, inoltre, opposto un rifiuto temporaneo e a causa di uno stato di ansia derivante dalla difficile relazione genitoriale.

Non è pertanto applicabile la cosiddetta *astreintes* mediante la norma di cui all'art. 614-bis c.p.c.

Il diritto - dovere di visita che riguarda la relazione fra il genitore e il figlio può trovare regolamentazione nei suoi tempi e modi, ma non può costituire l'oggetto di una condanna ad un facere sia pure infungibile. L'emanazione di un provvedimento ex art. 614-bis c.p.c. sarebbe in contrasto con l'interesse del minore il quale subirebbe una "monetizzazione preventiva" e una conseguente "banalizzazione" di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti, come quello alla sua frequentazione.

Ciò non esclude che la violazione dei doveri genitoriali di cui all'art. 147 c.c., e quindi dei provvedimenti di affidamento dei figli minori, possa portare a una modifica dei provvedimenti in vigore, o all'emissione di provvedimenti de potestate, fino alla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La Corte ha richiamato le fattispecie previste dall'art. 709 ter c.p.c., intitolato Soluzioni delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni, relative alle modalità di affidamento dei figli minori, al fine di evidenziare la differenza con il disposto di cui all'art. 614 bis c.p.c.

La norma prevede, in effetti, ipotesi di risarcimento e di sanzioni amministrative a fronte di un danno già integrato dalla condotta di uno dei genitori, ma non introduce una coercizione preventiva e indiretta di un dovere nel caso di trasgressione futura.

**CONCLUDENDO, LA SUPREMA CORTE STATUISCE CHE IL DIRITTO-DOVERE DI VISITA DEL FIGLIO MINORE CHE SPETTA AL GENITORE NON COLLOCATARIO NON È SUSCETTIBILE DI COERCIZIONE NEPPURE NELLA FORMA INDIRETTA DI CUI ALL'ART. 614-BIS C.P.C., TRATTANDOSI DI UN POTERE - FUNZIONE CHE È DESTINATO A RIMANERE LIBERO NEL SUO ESERCIZIO, FRUTTO DI SCELTE AUTONOME CHE RISPONDONO ANCHE ALL'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE A UNA SUA CRESCITA SANA ED EQUILIBRATA.**

In tal senso anche La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha sottolineato che le autorità nazionali, nell'attuare l'obbligo di adottare misure idonee a garantire il diritto alla bigenitorialità e a riavvicinare il genitore e il figlio non convivente, possono ricorrere alla coercizione solo in modo limitato poiché "esse devono tener conto degli interessi, nonché dei diritti e delle libertà di dette persone e in particolare dell'interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall'art. 8 della Convenzione (casi *Voleský c. Repubblica Ceca*, 29 giugno 2004 e (*Reigado Ramos c. Portogallo*, 22 novembre 2005).

Anche secondo la CEDU, quindi, è necessaria grande prudenza prima di ricorrere alla coercizione in una materia così delicata.